



## Provincia di Modena

### Economia

Direttore di Area TODESCHINI GIUSEPPE

Determinazione n° 112 del 17/07/2012

**OGGETTO:**

REG. CE 1698/2005 - PRSR 2007-2013 - MISURA 121 DITTA CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL, CUAA: 03029830365. DECADENZA TOTALE DAI CONTRIBUTI CONCESSI E RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE\_

La Provincia di Modena con Deliberazione di Giunta Provinciale n.283 del 26/05/2009 ha approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione di Domande di Contributo sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" Annualità 2010 - 2013

Successivamente con determina del Direttore Area Agricoltura, Industria e Servizi, n. 67 del 27/12/2009, è stata approvata la graduatoria Annualità 2010 I° Bando sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" nella quale La ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena si è collocata al 10° posto ed è risultata finanziabile parzialmente in base alla disponibilità delle risorse per € 43.926,68

Il 20 maggio 2010, a seguito dell'accertamento di ulteriori fondi assegnati al PRIP di Modena per la Misura 121 dalla Regione Emilia Romagna, con Determinazione n. 54 è stato assegnato un ulteriore contributo che non ha coperto interamente la domanda di aiuto.

Con propria determinazione n. 79, il 18 maggio 2011, a seguito di accertamento di economie maturate sui collaudi presentati e conclusi da altre aziende, sono state assegnati ulteriori € 19.766,60 e pertanto il totale del contributo assegnato alla ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena ammonta ad € 378.692,38

Il 30 luglio 2010 con propria determinazione n. 91, è stata concessa alla ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena la liquidazione di un anticipo pari ad € **179.462,89** che l'organismo pagatore regionale AGREA ha liquidato in data 6 agosto 2010 n. 139212.

In data 12 agosto 2011 è pervenuta la domanda di pagamento a saldo sulla misura 121, della ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena, protocollata nel Sistema Operativo Pratiche di AGREA in data 8 agosto 2011.

A seguito dell'esame della documentazione allegata alla succitata Domanda di pagamento a saldo, sono emerse estese irregolarità tali da determinare la decadenza totale del contributo concesso.

Pertanto in data 19/04/2012 protocollo n. 38349 è stato inviato alla ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena, la notifica di Avvio di Procedimento di Decadenza Totale nonché l'obbligo della restituzione delle somme percepite ai sensi della succitata Delibera di Giunta Provinciale n. 283/2009; si riportano i motivi di decadenza nella richiamata comunicazione di Avvio di Decadenza :

1. Il paragrafo 13.6 dell'avviso pubblico della Misura 121 adottato con deliberazione di Giunta n.283 del 26/5/2009 riporta che: "Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI presenterà specifica domanda di pagamento (omissis), allegando i seguenti documenti (omissis): comma b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvati dal MIPAAF (con espressa esclusione della modalità pagamento in contanti) e dal Documenti di Trasporto;" Nelle linee ministeriali soprariportate al paragrafo 2.13 "Gestione flussi finanziari e modalità di pagamento" si riportano le modalità che il beneficiario deve utilizzare per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese. Dette modalità sono solo il Bonifico o ricevuta bancaria (Riba), l'assegno, la carta di credito e/o bancomat e per i titolari di c/c postale anche il bollettino postale e/o vaglia postale.

Nella Vs. domanda di pagamento presentata, 568.157,21 € di spese rendicontate relative alle fatture della Ditte Beni Immobiliari, della Vivai Bergonzini, e della Ditta Gortani sono state pagate con modalità di pagamento non previste dal documento ministeriale sopracitato in quanto:

- ✓ la cessione di abitazioni (per € 396.000) alla Ditta fornitrice Beni Immobiliari Modenesi nonché il pagamento di Terze Ditte (GHER. PAV per € 121.457,21) al posto di pagamenti alla Ditta Beni Immobiliari non possono ritenersi coerenti con le modalità indicate;
- ✓ l'emissione di assegni circolari depositati su libretto di deposito a risparmio intestato alla Ditta Beneficiaria ed in favore della Ditta fornitrice Flli Bergonzini per € 14.700,00 non risulta coerente alle modalità indicate;
- ✓ il pagamento tramite cessione di beni usati di proprietà della Ditta beneficiaria alla Ditta fornitrice Gortani per € 36.000,00a parziale compensazione delle fatture emesse dal fornitore Gortani non risultano coerenti con le modalità indicate.

Pertanto non possono essere riconosciute € 568.157,21 di spese chieste a contributo.

2. Il punto 13.7 dell'avviso pubblico della Misura 121, riporta: "Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera . Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili nel limite di 40.000 € per Piano di Investimento" Nelle spese da Lei rendicontate nella domanda di pagamento € 484.053,92 sono state dimostrate allegando una autocertificazione di lavori eseguiti con apporto di manodopera aziendale. L'autocertificazione presentata non può quindi essere ammessa in quanto afferente esclusivamente ad opere edili che non possono essere riconosciute se effettuate con manodopera aziendale.
3. L'avviso pubblico della misura 121 al comma 8.10 riporta testualmente: "Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso: (omissis) comma 8.10: gli interventi riferiti all'agriturismo".
  - a. Nell'ambito della fattura della Ditta Edil 3 Colli n. 59/2009 € 792,00 dei lavori richiesti in rendicontazione sono stati eseguiti, come si evince dalla descrizione della fattura, per la piscina dell'agriturismo. Tale spesa non può essere rendicontata sulla misura 121 come riportato nel comma 8.10 del bando.
  - b. In contrasto sempre con il medesimo comma 8.10 dell'avviso pubblico, buona parte dei locali del Piano terra, sono stati adibiti ad attività agrituristica. In particolare nell'ambito della sala di degustazione ammessa in domanda di aiuto è stata realizzata la sala da pranzo dell'agriturismo come si evince anche dagli elaboratori fotografici

effettuati in sede di controllo in azienda lo scorso 10 ottobre 2011. Sempre nel Piano terra diversi locali attigui alla cucina ammessa in domanda di aiuto, sono divenuti locali di deposito derrate alimentari funzionali solo all'attività agrituristica e non di degustazione dei prodotti aziendali. Altri locali sempre del piano terra quali i bagni, la reception, la cucina, la scala di ingresso dal cortile aziendale, a seguito dell'apertura dell'agriturismo, hanno un utilizzo promiscuo non solo legato all'azienda agricola e alla sala di degustazione ma bensì anche e soprattutto all'agriturismo. Anche l'area esterna adiacente al Piano terra posta di fianco alla piscina, ha un utilizzo legato all'attività agrituristica come si evince sempre dalle foto digitali allegate alla relazione di accertamento finale.

4.

*L'avviso pubblico della misura 121 al paragrafo 21 rimanda per quanto non riportato nelle presenti disposizioni alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.*

*Nell'ambito di detta normativa rientra anche il Regolamento CE n. 1698/2005 che all'articolo 71 comma 2 recita che: "sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'Autorità di gestione del relativo Programma o sotto la Sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente". Nella rendicontazione delle spese afferenti al Piano Terra cd. "Cantina Commerciale" sono state prodotte fatture relativi a beni non ammessi nella domanda di aiuto. Tali beni sono stati forniti dalle Ditte Costa Group, Caraiba luxury, Musi Draghetti, Clo sistem, Ericsoft, Altec, Gardenia di citro.*

5. *I beni ammessi in domanda di aiuto e richiesti a contributo nella domanda di pagamento quali le opere edili della Ditta Beni Immobiliari Modenesi e le attrezzature enologiche fornite dalla Ditta Borghi Progetto Enologia sono stati pagati solo parzialmente rispetto ai totali delle fatture prodotte. In merito a questa modalità di pagamento, AGREA con propria nota del 24 ottobre loro prot. AG. 2011. 0015761 dispone che "risulta per lo meno necessario approfondire con il fornitore attraverso la richiesta dei "mastrini cliente" come sono state contabilizzate le transazioni relative alla fornitura (sul cui ammontare nulla ci riferite), per escludere movimenti illegittimi e nel caso segnalare le transazioni potenzialmente irregolari alla Polizia Tributaria."*

*Questa amministrazione ha provveduto alla richiesta dei maestri ma le Ditte fornitrici Borghi Progetto Enologia srl e la Beni Immobiliari Modenesi, non hanno depositato la documentazione richiesta. Ne consegue che per tali Ditte non è quindi possibile accertare neanche l'importo parzialmente sostenuto dal beneficiario, rispettivamente di € 1.962,20 della Ditta Borghi ed € 142.954,65 per la Ditta Beni Immobiliari Modenesi.*

6. *Le fatture della Ditta Dipran n. 88/2010 e 268/2009 sono state inserite nella rendicontazione due volte, sia quale giustificazione della spesa relativo alla linea completa di imbottigliamento, che per l'impianto frigo. Pertanto non possono essere ammesse € 268.225,00*
7. *Il paragrafo 18 dell'avviso pubblico della Misura 121 al secondo comma riporta che: "I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'articolo 19 della L.R. 15/97, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 16598/2005." I beni inseriti nelle fatture delle Ditte Leroy Merlin (estensibili in bambolo, camelia, verben, fioriere, vasellame ecc) IKEA (candeline profumate, ficus, piante grasse, ecc), fanno riferimento a beni ad utilità semplice non inventariabile e non potranno essere presenti nei successivi 5 anni dalla liquidazione. Sono inoltre beni funzionali all'attività agrituristica e pertanto non possono essere ammesse in rendicontazione.*

8. *Al comma 7.4 dell'avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 283 del 26/5/2009 riporta:*

*"I Piani di Investimento dovranno: (omissis) 7.4 prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto*

vendita per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente."

- a. Per le opere edili relative alla realizzazione del fabbricato oggetto di intervento (cantina al Piano interrato e Sala degustazione e cucina al Piano Terra) è stata data formale comunicazione di inizio lavori in Comune di Castelvetro in data 18 novembre 2008, mentre la domanda di aiuto n. 1418754 relativa alla domanda di pagamento presentata è stata protocollata nel SOP di AGREA in data 27/02/2009. Pertanto avendo depositato la comunicazione di inizio lavori in Comune di Castelvetro, più di tre mesi prima della protocollazione a SOP della domanda di aiuto, tutte le tipologie di intervento diverse da Macchinari, Attrezzature ed impianto per complessivi € 832.818,53 non possono essere accertate e rendicontate.
- b. Gli impianti realizzati dalla Ditta Bergonzini sono state sostenute prima della protocollazione nel Sistema Operativo Pratiche di AGREA della domanda di aiuto. Dette forniture, relative all'acquisto e alla messa a dimora di piante arbusti vari da parte della Ditta Vivai Bergonzini sono state effettuate con Documenti di Trasporto riferiti all'anno 2008 (fattura 19/2009) ed anche all'anno 2007 (fattura 20/2009). Pertanto non possono essere accertati e rendicontati € 56.000,00 in quanto effettuati prima della presentazione della domanda di aiuto

Ai fini istruttori, per quanto non indicato nella presente comunicazione, si rimanda anche alla Relazione di Accertamento misure a investimento/progetto del 19/3/2012 notificataVi in pari data, dai funzionari incaricati.

#### **Le irregolarità rilevate hanno per conseguenza:**

- **decadenza totale** ai sensi dell'avviso pubblico della Misura 121 adottato con la Delibera di Giunta Provinciale n. 283 del 26/5/2009 dagli aiuti concessi a fronte di una spesa ammissibile così ripartita:

Voce di spesa (fare riferimento al piano degli investimenti della domanda di pagamento):	Spesa ammessa in concessione	Spesa Rendicontata (imponibile)	Spesa richiesta ai fini del contributo (imponibile)	IMPORTI NON CONFORMI RELATIVI ALLA:				Spesa non riconoscibile
				Sez. 1A	Sez. 2A	Sez. 3A	Sez. 4A	
Fabbricati adibiti alla commercializzazione	256.818,60	656.273,47	256.818,60	256.818,60	0,00	256.818,60	0,00	256.818,60
Cantine	581.016,60	705.821,00	581.016,60	513.373,10	0,00	575.999,930	0,00	581.106,60
Macchinari e attrezzature per cantina	656.164,80	958.661,90	656.164,80	656.164,80	0,00	0	0,00	656.164,80
Per un importo complessivo di euro								1.494.090,00

- **l'obbligo della restituzione delle somme percepite (€ 179.462,89)**, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa;
- **l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura**, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997;

In data 04 maggio 2012 prot. 42291 sono pervenute memorie difensive, successivamente integrate con lettera pervenuta in data 07 maggio 2012 prot. 42865 da parte della ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena, di seguito riportate in sintesi :

- a) l'amministrazione procedente nega le spese rendicontate pari a € 568.157,21 non per la violazione del paragrafo 13.6 (che vieta solamente il pagamento in contanti), ma perché il pagamento è stato effettuato con modalità diverse da quanto previsto dalle linee guida del

paragrafo 2.12. l'Amministrazione dimentica però che le "linee Guida" costituisce una semplice indicazione generale. Si contesta, quindi che una modalità di pagamento non prevista dalla "linee Guida" possa comportare conseguenze tanto gravi quanto quelle ipotizzate; inoltre si tratterebbe di una esclusione non prevista dal legislatore in violazione del codice degli appalti.

- b) La clausola della *lex specialis* consente alla società Agricola Cà Montanari, come a tutti i concorrenti, sempre che abbiano le competenze, di eseguire le opere oggetto della domanda di finanziamento mediante l'utilizzo di risorse interne. Eventuali contraddizione del dando di gara, non devono essere di certo lesive dei diritti dei concorrenti.
- c) I locali oggetto della valutazione da parte dell'autorità procedente, sono già stati stralciati dal precedente finanziamento sull'agriturismo perché locali adibiti alla commercializzazione e degustazione dei prodotti. Tanto premesso, siamo in presenza di una oggettiva carenza di attività istruttoria e di contraddittorietà, avendo lo stesso organo procedente in precedenza indicato che i locali "de qua" non sono di pertinenza dell'attività agrituristica.
- d) L'amministrazione nega la rendicontazione di una serie di fatture, fra le quali : Costa Group, Caraiba luxury, Musi Draghetti, Clo sistem, Ericsoft, Altec, Gardenia di citro, attraverso un mero rinvio al Regolamento Ce 1698/2005; la comunicazione della Provincia, non consente di comprendere il motivo specifico della inadeguatezza delle fatture sopra indicate società fornitrici, talchè è palese la violazione dell'art. 3 della legge 241/1990.
- e) Nel bando di gara non esiste alcuna clausola che preveda a pena di esclusione, l'obbligo per il concorrente di fornire i "mastrini cliente" per tutti i fornitori e, naturalmente, la condotta omissiva dei fornitori, non può di certo essere causa di esclusione per l'incolpevole concorrente; negare il contributo per la mancata presentazione dei maestri clienti di 2 soli fornitori ( Beni Immobiliari Modenesi e Borghi Progetto Enologia ), oltre che illegittima appare sanzione del tutto sproporzionata.
- f) Le fatture della ditta Dipran n. 88/2010 e 268/2009 sono state inserite due volte e pertanto non possono essere ammesse € 268.225,00. Riprendendo ancora una volta la *lex specialis*, a cui la Pubblica Amministrazione si è autovincolata, non si scorge all'interno della stessa alcuna norma che possa giustificare l'esclusione del concorrente per un mero errore materiale.
- g) Il bando di gara prevede che siano soggetti a destinazione di durata decennale i beni immobili e quinquennale ogni altro bene, pertanto unico e solo presupposto necessario richiesto dal bando è che i singoli beni siano sottoposti ad un vincolo di destinazione almeno di 5 anni. Le altre giustificazioni indicate dall'Amministrazione per negare la richiesta della richiedente "beni ad utilità semplice non inventariabili e non potranno essere presenti nei successivi 5 anni dalla liquidazione" sono valutazioni soggettive che si pongono in contrasto con il bando di gara.
- h) "I Piani di Investimento dovranno prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda: per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente"; leggendo attentamente la norma prevista dal bando di gara si evince che la stessa si riferisce solo ed esclusivamente "alla denuncia di inizio attività", diversamente, nel caso di specie la società Agricola Cà Montanari ha richiesto ed ottenuto un permesso di costruire e di certo non si è mai avvalsa della denuncia inizio attività.
- i) La sanzione applicata alla società Agricola Cà Montanari è palesemente illegittima e per la violazione di legge e per eccesso di potere per violazione del principio della proporzionalità; la società Agricola Cà Montanari non è assolutamente incorsa in alcuna delle violazioni contestate, le quali devono essere commesse con dolo, con volontà di indurre in errore la Pubblica Amministrazione e non per mero errore materiale.

In merito a quanto riportato nella memoria difensiva da parte della società Agricola Cà Montanari di Castelvetro di Modena si evidenzia che :

- a. *Le “linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” sono espressamente richiamati nel bando al paragrafo 13.6 nonché nei riferimenti normativi dell’avviso pubblico della misura 121 e pertanto ne costituiscono, per le modalità di pagamento, parte integrante e sostanziale e non costituiscono una semplice indicazione generale. Nelle medesime linee guida sono riportate solo le modalità di pagamento consentite nello Stato membro Italia (bonifico o ricevuta bancaria; assegno; carta di credito e/o bancomat; bollettino postale effettuato tramite c/c postale, vaglia postale, contanti) e pertanto altre forme di pagamento non possono essere riconosciute valide. Da ultimo si ritiene infondato il riferimento al codice degli appalti, il cui ambito di applicazione, art. 1 comma 1 del DLgs. 12/04/2006 n. 163, riguarda l’acquisizione di beni, servizi e opere pubbliche.*
- b. *L’avviso pubblico della misura 121 al paragrafo 13.6 prevede la possibilità di utilizzare manodopera aziendale ma con i limiti di cui al successivo paragrafo 13.7 che esclude la possibilità di utilizzare manodopera aziendale per le opere edili e pone comunque un limite di 40.000 €.*
- c. *L’enunciazione di cui al punto c) è inconsistente, si ribadisce che le spese ammesse a finanziamento per la misura 121 possono essere solo quelle riferite alla azienda agricola e le sue strutture produttive mentre i locali indicati in domanda come spazi destinati alla commercializzazione e degustazione sono in realtà utilizzati per l’agriturismo, come emerge dal sopralluogo e dalla ampia documentazione fotografica che attestava la completezza della istruttoria stessa.*
- d. *Possono essere oggetto di contributo solo beni che sono stati specificatamente indicati nella domanda e ammessi nella concessione di contributo come indicato all’azienda con lettera notifica del 29/12/2009 prot. 116249; le fatture delle Ditte Costa Group, Caraiba luxury, Musi Draghetti, Clo sistem, Ericsoft, Altec, Gardenia di citro, non essendo riferite a beni ammessi a contributo, in quanto non presenti nella domanda di aiuto non potevano essere rendicontate, se non attraverso l’approvazione di una domanda di variante come previsto al paragrafo 13.4 dell’avviso pubblico;*
- e. *L’avviso pubblico della misura 121 prevede al paragrafo 13.6 l’elencazione dei documenti necessari per procedere all’accertamento finale sull’avvenuta esecuzione delle opere e tra questi documenti al comma b) riporta la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle fatture allegate. Non avendo la Ditta beneficiaria fornito tutta la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle fatture allegate, abbiamo richiesto con nostra lettera protocollo n 84533 del 23 settembre 2011 (ricevuta dalla Ditta beneficiaria il 30 settembre 2011) dapprima una semplice “dichiarazione liberatoria delle Ditte fornitrici, nelle quali le medesime attestino che le fatture dei beni oggetto di finanziamento sono state tutte regolarmente ed interamente pagate e che sui beni forniti non esistono vincoli di alcun tipo” quindi a seguito della comunicazione da parte della ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena del 28 ottobre 2011 (nostro protocollo 94798 del 28/10/2011) nella quale non si fornivano le richieste dichiarazioni, procedevamo a richiedere con lettera del 28/10/2011 protocollo 94828, la liberatoria per acquisire dai fornitori copia dei mastrini clienti, come peraltro disposto da AGREA.*

Entrambe le richieste sono state formulate per mettere la Ditta beneficiaria in condizione di fornire comunque la dimostrazione delle spese sostenute al fine di ammettere anche pagamenti parziali di fatture allegate, cercando pertanto di favorire il beneficiario; la mancata presentazione delle dichiarazioni liberatorie e dei mastrini da parte dei fornitori, impedisce di poter ritenere ammissibile la spesa.. Si fa comunque presente che la richiesta dei mastrini clienti è prevista per le domande di pagamento estratte a controllo in loco, nelle procedure operative di AGREA dal 13 febbraio 2009, sui controlli delle domande di pagamento delle

misure ad investimento / progetto ai sensi del Regolamento UE 1975/2006 oggi sostituito dal n. 65/2011 titolo II articoli 34 – paragrafo 3, 25 – 26 – 27 – 29 e 30.

L'ammissibilità delle fatture pagate parzialmente alla Ditta Beni Immobiliari sono comunque ininfluenti ai fini della decadenza risultando altresì non ammissibili in quanto le opere edili sono state iniziate prima della protocollazione della domanda di aiuto come si evince dalla comunicazione di inizio lavori depositata al Comune di Castelvetro in data 18/11/2008.

L'ammissibilità delle fatture pagate parzialmente della Ditta Borghi Progetto Enologia srl non modifica l'esito della decadenza in quanto la spesa non conforme supera comunque la spesa ammessa. Inoltre preme sottolineare che il Regolamento 65/2011 al Titolo II Sezione II articolo 30 "Riduzioni ed esclusione" prevede che:

*"Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:*

- (a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento (ovvero € 378.692,38 pagina 4 della domanda di pagamento);*
- (b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.*

*Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.*

Pertanto anche l'eventuale riconoscimento della fattura pagata parzialmente alla Ditta Borghi Progetto Enologia srl, o di altre fatture giudicate non ammissibili in fase di istruttoria, non modificherebbero l'esito della decadenza fino ad un importo di contributo concedibile pari ad € 189.346,20. Ciò in quanto nella fattispecie, la differenza tra (a) (€ 378.692,38) e (b) (€ 189.346,20 nella simulazione) sarebbe di € 189.346,18 che essendo superiore al 3%, comporterebbe l'applicazione di una riduzione di € 189.346,18 e porterebbe pertanto al riconoscimento di € 0,02 alla Ditta beneficiaria.

- f. Si concorda con quanto asserito circa l'ammissione del mero errore materiale fatto dalla Ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena. Si è ritenuto corretto ammettere le fatture della Ditta Dipran solo per la linea di imbottigliamento limitatamente ad € 216.880 stante le copie degli assegni depositati, come risulta dalla relazione di accertamento finale del 19 marzo 2012; non sono ammesse le fatture relative all'impianto frigo, come riportato nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza. L'aver inserito due volte le medesime spese, comporta ai sensi del Reg. UE n. 65/2011 l'applicazione di riduzioni come meglio riportato al punto precedente.
- g. Nel ribadire le motivazioni addotte con l'avvio del procedimento di decadenza si conferma che i medesimi interventi oggetto di contestazione non erano stati né richiesti in domanda di aiuto, né tanto meno ammessi a finanziamento; non è pervenuta da parte della ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena alcuna domanda di variante prevista dall'avviso pubblico. Si conferma altresì che Non sono finanziabili l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora come previsto dall'avviso pubblico paragrafo 8.3.
- h. Nel confermare quanto già riportato nell'avvio di decadenza, si ritiene impensabile una interpretazione "letterale" alla "denuncia di inizio attività". Il primo comma del paragrafo 7.4 riporta infatti testualmente che: *" i Piani di Investimento dovranno prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda"*. Il beneficiario, presentando la comunicazione di inizio lavori del 18/11/2008 relativa al permesso a costruire 51/2007, ha comunicato che i lavori avranno inizio in pari data. Pertanto si ribadisce che Il Piano di investimenti della Ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena presentato il 27/2/2009, ha previsto la realizzazione di opere con inizio lavori datato 18/11/2008, antecedente la presentazione

della domanda di aiuto, in contrasto con quanto disposto dal paragrafo 7.4. Alla luce di quanto sopradedito si ritiene che la “denuncia di inizio attività” riportata al paragrafo 7.4 non sia limitata alle sole opere soggette a “Denuncia di Inizio Attività”(da ora in poi abbreviata in DIA) ma bensì anche alle opere per le quali è richiesto un permesso a costruire. Da ultimo si sottolinea che laddove Le opere siano soggette a semplice Denuncia di Inizio Attività i Piani di Investimento devono prevedere la realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda; nel caso della DIA ciò non corrisponde mai con l’inoltro della DIA stessa al Comune competente in quanto è solamente dopo 30 giorni che si possono iniziare i lavori e pertanto solo dopo che sono trascorsi i 30 giorni dall’inoltro della DIA o altro termine previsto nella DIA, che si devono iniziare i lavori. Pertanto l’osservazione è irrilevante.

Sulla base delle suesposte controdeduzioni, non si ritengono accoglibili le osservazioni presentate dalla ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena.

- i. La Ditta beneficiaria è incorsa nelle condizioni di revoca e sanzioni riportate al paragrafo 19 dell’avviso pubblico, comma b) e comma e) in quanto non ha rispettato gli obblighi e i vincoli imposti dall’avviso pubblico e dalla notifica di concessione del contributo ed ha realizzato opere difformi da quelle autorizzate.

Dato atto che la pronuncia di decadenza in esame, comporta:

- decadenza totale;
- obbligo di restituire quanto indebitamente percepito con interessi calcolati al tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa;
- l’esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi della Legge Regionale 15/1997 articolo 18 comma 3.

Ritenuto conseguentemente di pronunciare la decadenza totale dai benefici concessi, l’invito a restituire le somme indebitamente percepite e di definire in mesi sei (mesi) l’esclusione dai benefici in agricoltura ai sensi della L.R. 15/1997 art. 18 comma 3.

Il responsabile del procedimento è il Funzionario Fausto Prandini.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall' interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Economia.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Economia della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

per le ragioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, nei confronti della ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL, CUAA: 03029830365 con sede a Castelvetro (MO), via Medusa, 32 :

- 1) la decadenza totale degli aiuti concessi relativamente alla misura 121 del PSR 2007-2013 per il mancato rispetto delle condizioni previste dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 283 del 26/5/2009
- 2) l’esclusione dalle agevolazioni in agricoltura ai sensi della L. R. n.15/1997 art. 18 comma 3 per mesi sei ( 6 mesi), decorrenti dal ricevimento del presente atto;



- 3) il recupero delle somme indebitamente percepite per un totale di Euro **179.462,89** maggiorate degli interessi legali nella misura del **6,5 % ( 2,5% + 4% x sanzione)** (valore interesse/giorno Euro **31,96**) decorrenti dal giorno del ricevimento del presente atto fino alla data di restituzione;
- 4) di formulare invito al pagamento nei confronti di AGREA della somma di Euro **179.462,89** + interessi maturati giornalmente come evidenziato nella Tabella **Allegato n.1**, che è parte integrante e sostanziale del presente atto nel termine di 30 giorni, con le seguenti modalità:

*se il pagamento viene fatto presso una filiale UNICREDIT BANCA SPA:*

**versamento T01 a favore di AGREA ORGANISMO PAGATORE**

**FILIALE 3182 ENTE 35028 DEST. INFRUTTIFERA**

*se il pagamento viene fatto presso un istituto bancario diverso da UNICREDIT BANCA SPA:*

**bonifico bancario a favore di AGREA ORGANISMO PAGATORE**

**ABI 02008 CAB 02450 CONTO 000003672474**

**IBAN: IT 64 Z 02008 02450 000003672474**

specificando nella causale del versamento o del bonifico nome e cognome o ragione sociale del debitore (CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL, CUAA: 03029830365) gli estremi del presente atto e l'Ente che lo ha emesso (Determina della Provincia di Modena n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/2012);

- 5) di dare atto che in caso mancato o parziale versamento della somma di cui sopra nel termine assegnato si procederà al recupero di quanto dovuto:
- mediante escussione della fideiussione prestata
  - ovvero mediante compensazione sugli anticipi o sui pagamenti ancora da effettuare
  - ovvero mediante riscossione coattiva;
- 6) di richiedere alla ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL di Castelvetro di Modena l'invio anche a mezzo fax (059/209770) della copia del bonifico bancario, non appena la stessa abbia provveduto al pagamento dell'indebitato oggetto del presente atto;
- 7) di notificare il presente provvedimento alla ditta CA' MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL, CUAA: 03029830365 con sede a Castelvetro (MO), via Medusa, 32 e di trasmetterne copia ad AGREA, alla Regione Emilia Romagna Servizio Aiuti alle Imprese nonché all'Ente fideiussore Agenzia Allianz Lloyd Adriatico Vignola;

di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Direttore di Area TODESCHINI

GIUSEPPE

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**CALCOLO INTERESSI 30 GIORNI**

Recupero €. **179.462,89**  
 interesse % **6,5%**  
 Inter. gg. **31,95914479**

**CALCOLO GIORNALIERO CON ARROTONDAMENTO**

GIORNI	INTERESSI MATURATI	INTERESSI DA PAGARE
	ASSOLUTI	ARROTONDATO AL CENTESIMO
1	31,95914479	31,96
2	63,91828959	63,92
3	95,87743438	95,88
4	127,8365792	127,84
5	159,795724	159,80
6	191,7548688	191,75
7	223,7140136	223,71
8	255,6731584	255,67
9	287,6323032	287,63
10	319,5914479	319,59
11	351,5505927	351,55
12	383,5097375	383,51
13	415,4688823	415,47
14	447,4280271	447,43
15	479,3871719	479,39
16	511,3463167	511,35
17	543,3054615	543,31
18	575,2646063	575,26
19	607,2237511	607,22
20	639,1828959	639,18
21	671,1420407	671,14
22	703,1011855	703,10
23	735,0603303	735,06
24	767,0194751	767,02
25	798,9786199	798,98
26	830,9377647	830,94
27	862,8969095	862,90
28	894,8560542	894,86
29	926,815199	926,82
30	958,7743438	958,77